

**COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO**

61.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE EMILIO RUBBI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori ANGELIN ed altri: Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato « ex Forte di Brondolo » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2743)	725
PRESIDENTE	725, 726
GARZIA RAFFAELE, <i>Relatore</i>	726
MORO PAOLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	726
PELLICANI GIOVANNI	726
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori SANTALCO ed altri: Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali (Approvata dal Senato) (1345)	728
PRESIDENTE	728, 729
BELLOCCHIO ANTONIO	729
COLUCCI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	728, 729
GARZIA RAFFAELE	729
PAVONE VINCENZO, <i>Relatore</i>	728, 729
SANTAGATI ORAZIO	728, 729

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 730

La seduta comincia alle 15.

FRANCESCO TONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Angelin ed altri: Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato « ex Forte di Brondolo » (approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2743).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Angelin ed altri: « Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) delle aree di

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1982

proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato "ex Forte di Brondolo" » già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 luglio 1981.

Ricordo che nella seduta precedente l'onorevole Garzia ha svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI PELLICANI. Mi pare che non si debbano spendere molte parole per dichiarare l'assenso del gruppo comunista all'approvazione della proposta di legge in discussione, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, avendo peraltro già il relatore raccomandato l'approvazione definitiva della medesima.

Come è stato già ricordato, la proposta di legge consente di regolarizzare la posizione di decine di cittadini, che in una contingenza particolare hanno dovuto ricorrere a forme di occupazione, certo non auspicabili, ma che sovente, in questa come in altre località, hanno consentito di costruire un ricovero. Si tratta di una situazione precaria, che è bene regolarizzare dopo tanti anni. È opportuno che ciò venga fatto, attraverso il comune di Chioggia. Ciò consentirà di razionalizzare gli insediamenti esistenti, attraverso le opportune iniziative soprattutto nel settore delle urbanizzazioni, dopo la cessione del diritto di superficie, come previsto dall'articolo 4 e come aveva chiesto all'unanimità il consiglio comunale di Chioggia.

Debbo rilevare appunto che la cessione agli attuali possessori degli immobili, abitanti nella zona, avverrà attraverso la concessione del diritto di superficie e non attraverso la cessione del diritto di proprietà, così come è invece avvenuto in altre circostanze analoghe e come ci viene indicato da altre proposte di legge che saranno sottoposte alla nostra attenzione. Ritengo che sia opportuno mantenere la formula approvata dal Senato, se non altro per non allungare i tempi di approvazione del provvedimento. Ho di fronte a me un ordine del giorno approvato dal consiglio comunale di Chioggia pochi gior-

ni fa, nel quale viene appunto sollecitata l'approvazione definitiva della proposta di legge.

Qualora dovesse essere rilevata la necessità di assicurare un trattamento omogeneo, di fronte a casi analoghi, la questione potrebbe essere presa nuovamente in considerazione in futuro. Dichiaro fin d'ora che c'è la disponibilità del gruppo al quale appartengo di riconsiderare la questione nella sede e nel momento opportuno, quando si presenterà nuovamente alla nostra attenzione.

Intendo a conclusione dichiarare, con le motivazioni esposte, il voto favorevole del gruppo comunista, associandomi all'auspicio del relatore nel senso che l'approvazione definitiva possa avvenire nel corso di questa seduta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RAFFAELE GARZIA, *Relatore*. Il relatore vuole dichiarare il proprio apprezzamento nei riguardi dell'intervento dell'onorevole Pellicani, il quale ha anticipato un'osservazione che io non avevo ancora formulato relativamente alla cessione delle aree oggetto della proposta di legge in proprietà e non come diritto di superficie. Desidero che rimanga agli atti che ritengo estremamente auspicabile un riesame successivo della questione, che non interrompa in questo momento la soluzione, intanto, di un problema urgente.

PAOLO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione definitiva della proposta di legge e si associa alle considerazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Chioggia

in provincia di Venezia, dell'area del comprensorio denominato « ex Forte di Bron-dolo », di ettari 16.11.70, sito nello stesso comune, contraddistinta in catasto alla partita n. 2190/9460, ditta « Demanio dello Stato », foglio 41, mappali 101, 114, 125, 142, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508.

(È approvato).

ART. 2.

Nell'atto di vendita di cui all'articolo precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a:

a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato per la cessione dell'area la somma che l'ufficio tecnico erariale stimerà con riferimento alla data di stipula del contratto, in aggiornamento di quella provvisoriamente determinata in lire 4.500 per metro quadrato;

b) corrispondere alla stessa Amministrazione, nell'importo che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree e delle relative accessioni dovuti da chi le detiene alla suddetta data, con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente già anticipate allo stesso titolo;

c) sollevare l'Amministrazione finanziaria dello Stato da ogni onere, obbligo e responsabilità relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali

detentori delle aree e da ogni pretesa di terzi costruttori;

d) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quanto altro serve all'urbanizzazione del comprensorio di cui all'articolo 1, in particolare riservando a servizi sociali, verde pubblico, strade, edilizia economica e popolare tutte le aree finora non occupate.

(È approvato).

ART. 3.

I corrispettivi indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 devono essere versati in dieci rate annuali a partire dall'anno successivo alla data del contratto di vendita, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nei periodi di riferimento.

(È approvato).

ART. 4.

Il comune di Chioggia può cedere il diritto di superficie delle aree acquistate ai sensi dell'articolo 1 a coloro che le occupano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979.

Il prezzo di cessione del diritto di superficie deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il consiglio comunale di Chioggia determina le forme e le condizioni di cessione del diritto di superficie adottando un apposito regolamento nel quale siano indicati gli indirizzi per la pianificazione urbanistica della zona e sia previsto che ad ogni famiglia non potrà essere ceduta una superficie maggiore dell'area occupata per la propria abitazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Santalco ed altri: Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali (approvata dal Senato) (1345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri: « Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali », già approvata dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1980.

Ricordo ai colleghi che si è già svolta la discussione sulle linee generali.

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Non è dovuta l'imposta di conguaglio, prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, non ancora corrisposta per l'importazione di macchine rotative per la stampa dei giornali di cui alla voce doganale n. 84.35, riportata nella tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794.

Compete il rimborso qualora detto tributo sia stato pagato.

ORAZIO SANTAGATI. Il discorso che dobbiamo fare è abbastanza semplice essendo il nocciolo della questione già venuto alla luce nel corso dell'ultima seduta in cui ci occupammo di questa proposta di legge, approvata dal Senato sin dal 29 gennaio del 1980. Allora il sottosegretario Tambroni Armaroli, su richiesta del gruppo comunista, dette alcuni chiarimenti in ordine alla consistenza effettiva della pendenza; ritengo che attraverso questa informativa del ministero ci sia consentito raggiungere un'intesa, in quanto è emerso che alcune tipografie o, meglio, alcune società tipografiche non avevano pagato il tributo per le rotative mentre altre, pensando che non fosse il caso di sollevare

un contenzioso, lo avevano pagato. A questo proposito mi pare di aver capito che la regola che vige è che quando qualcosa è stato pagato non se ne può chiedere la restituzione, perché nascerebbero altri problemi; non essendo pertanto il caso di procedere al rimborso, si tratterebbe di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, dopo di che non vi dovrebbero essere altri gravi problemi da superare, ma soltanto qualche questione interpretativa, quale potrebbe porsi leggendo le prime righe dell'articolo 1.

A questo proposito, considerando anche il fatto che comunque il provvedimento dovrà tornare al Senato, io sarei del parere di rendere più chiara la dizione dell'articolo 1 aggiungendo dopo le parole « non ancora corrisposta » le parole « sotto qualunque forma », perché dalle informazioni del ministero risulta che molte volte la non corresponsione ha preso la forma del daziato sospeso; pertanto, se noi precisiamo « sotto qualsiasi forma » nella dizione sarebbe compreso anche il daziato sospeso, e non avrebbero più motivo di essere le remore all'approvazione del provvedimento che attualmente sussistono da parte di alcuni gruppi politici.

Per quanto riguarda l'articolo 2 penso che le prime tre righe vadano sostituite dalle seguenti: « All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1982 ».

Concludo precisando di non aver niente in contrario ad una eventuale riformulazione di tale emendamento e dichiarandomi favorevole all'approvazione del provvedimento di legge in esame.

VINCENZO PAVONE, *Relatore*. Vorrei sapere se la fideiussione, pur trovandosi in daziato sospeso, sia ritenuta o meno somma già versata.

FRANCESCO COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No.

VINCENZO PAVONE, *Relatore*. Con questo chiarimento, penso che il testo in esame possa essere approvato.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1982

ORAZIO SANTAGATI. Se l'interpretazione della norma è quella testé fornita — che penso possa essere accettata da tutti — e cioè che con la dizione « imposta di conguaglio non ancora corrisposta » — si intende anche l'imposta di conguaglio sottoposta a daziato sospeso e non corrisposta, non insisto sul mio emendamento e dichiaro pertanto di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Luigi Spaventa ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 1.

RAFFAELE GARZIA. Condivido l'emendamento proposto dal collega Spaventa e lo faccio mio.

FRANCESCO COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono favorevole alla soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

VINCENZO PAVONE, *Relatore.* Anch'io sono favorevole all'emendamento soppressivo dell'onorevole Spaventa, fatto proprio dall'onorevole Garzia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 1, di cui gli onorevoli Spaventa e Garzia chiedono la soppressione alla quale sono favorevoli il relatore e il Governo.

(È respinto).

Il secondo comma dell'articolo 1 si intende, pertanto, soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere derivante dall'ultimo comma del precedente articolo 1 si farà fronte,

per l'anno finanziario 1979, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tenendo conto delle osservazioni del deputato Santagati e del sottosegretario onorevole Colucci, l'articolo 2 dovrebbe essere formulato nel modo seguente:

ART. 2.

All'onere derivante dalle minori entrate di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1982, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VINCENZO PAVONE, *Relatore.* Sono favorevole alla nuova formulazione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il gruppo comunista non ha difficoltà ad esprimere parere favorevole alla nuova formulazione, andando l'emendamento nella direzione auspicata dal gruppo medesimo.

RAFFAELE GARZIA. Mi dichiaro favorevole al nuovo testo, a nome del gruppo democratico cristiano.

ORAZIO SANTAGATI. Anch'io sono favorevole al nuovo testo.

PRESIDENTE. Poiché il nuovo testo dell'articolo 2 importa conseguenze finanziarie, sarà trasmesso alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1982

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Proposta di legge senatori Angelin, Carlassara e Segà: « Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato "ex Forte di Brondolo" » *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2743):

Presenti e votanti . . .	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Antoni, Azzaro, Battaglia, Bellocchio, Bernardi Antonio, Bernardini, Carrà, Citterio, Conchiglia Calasso, D'Alema, de Cosmo, Gaiti, Garzia, Giura Longo, Gottardo, Laganà, Pandolfi, Patria, Pellicani, Pierino, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Santagati, Sarti, Sposetti, Toni, Triva e Usellini.

La seduta termina alle 15,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO